

Comune di Rivarossa (To)

Organo di revisione

Verbale n. 21 del 22 novembre 2021

Oggetto: Parere su revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.

PREMESSA

-in data 22/11/2021 la Giunta Comunale ha sottoposto al sottoscritto Revisore la proposta di delibera di Consiglio relativa a “piano di razionalizzazione delle società partecipate” ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede, al primo comma, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Al secondo comma è previsto che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Al terzo comma è previsto inoltre che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con delibera n. 22 del 21 dicembre 2018 ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della seguente documentazione allegata alla proposta di delibera:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 1, TUSP) - Schede di rilevazione dei dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

dalla quale risultano le schede delle seguenti partecipazioni oggetto di ricognizione ed i relativi esiti di ricognizione (mantenimento o azioni di razionalizzazione):

Ricognizione delle società a partecipazione diretta:

1. Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00002%);
2. PROVANA SPA in liquidazione (quota di partecipazione 0,86 %)

Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

- Partecipazioni societarie indirette detenute tramite S.M.A.T spa:

1. Risorse Idriche spa (quota di partecipazione 0,000018%)
2. Mondo Acqua spa (quota di partecipazione 0,0000009%)
3. Nord Ovest Servizi spa (quota di partecipazione 0,000002%)
4. Aida Ambiente srl (quota di partecipazione 0,000010%)

5. Environment Park Torino spa (quota di partecipazione 0,0000006%)
6. S.I.I. spa (quota di partecipazione 0,0000039%)
7. Water Alliance – Acque del Piemonte (quota di partecipazione 0,000001%)
8. Hydroiad - (quota di partecipazione 0,0000002%).

-Partecipazione societaria indiretta detenuta tramite PROVANA spa in liquidazione:

1. PROVANA CALORE Srl (quota di partecipazione 0,007396%).

Requisiti Testo Unico delle società partecipate

Il Revisore unico ha verificato che la ricognizione delle partecipazioni societarie sia stata fatta sulla base dei requisiti previsti dal testo unico società partecipate, in particolare:

- a) la riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, con la relativa motivazione.
- b) la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 con la relativa motivazione.

Tutte le società oggetto di ricognizione risultano rientrare nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, del d.lgs. n. 175/2016.

Il Revisore ha inoltre verificato che la ricognizione abbia previsto quale esito della stessa:

- a) il mantenimento delle partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, con la relativa motivazione.
- b) azioni di razionalizzazione con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, il Revisore Unico:

- verificato il rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016 in materia di revisione periodica delle partecipazioni;

- verificato il rispetto delle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 22/2018 **ad eccezione dei modelli standard ivi previsti, in quanto l'Ente ha allegato alla delibera le schede per l'applicativo del Dipartimento del Tesoro previste dalle "Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti"**;

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera sulla revisione periodica delle partecipazioni ed invita l'Ente a:

- effettuare nei termini previsti le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione periodica nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 **e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 utilizzando gli appositi modelli standard previsti dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 22/2018;**

- approvare, ove necessario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo come previsto dall'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, Rivarossa, 22 novembre 2021

L'organo di revisione

Dr. Mauro Ronchi

